



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 8126 del 17 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modifiche – articolo 71, comma 6, lettera *b*) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Impiegata di 3 livello ccnl turismo presso bar/libreria

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se l'aver prestato la propria opera in qualità di impiegato di 3 livello del ccnl del turismo presso un bar/libreria possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Precisa che fino al 2007 l'attività prevalente del locale era quella di libreria e pertanto l'inquadramento era quello di commessa; dal 2007 al 2012 ha svolto invece attività di barista, confermata anche dalle relative voci di rischio con le quali è stata assicurata presso l'INAIL.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha “ ... *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.



I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Premesso quanto sopra, con riguardo al contratto collettivo nazionale Turismo e Pubblici Esercizi, nel quale il soggetto in questione risulta inquadrato, si considerano in possesso della qualificazione professionale i soggetti che hanno prestato la propria opera ai sensi del dettato normativo inquadrati almeno a partire dal QUARTO LIVELLO.

Stante quanto sopra, il soggetto in questione risulta essere stato inquadrato al 3 livello professionale del contratto turismo e pubblici esercizi (codice contratto 167) per più di due anni negli ultimi cinque e pertanto ad avviso della scrivente può considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)